

**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

**CAPITOLATO TECNICO**

**SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI ED  
ESECUZIONE ANALISI PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLOSI PER L'AZIENDA  
U.S.L. DELLA ROMAGNA**

**SOMMARIO**

ART.1	OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART.2	IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI	2
ART.3	PROGRAMMA PRELIEVO DEI CAMPIONI	3
ART.4	MODALITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI	4
ART.5	TRASPORTO E CONSERVAZIONE	5
ART.6	MISURE DI SICUREZZA	5
ART.7	ESECUZIONE ANALISI	6
ART.8	NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
ART.9	CORRISPETTIVI	7
ART.10	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART.11	INADEMPIENZE E PENALITA'	8
ART.12	RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	9

## **ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO**

Obiettivo del presente capitolato è attuare un completo piano di autocontrollo della verifica della contaminazione da *legionella* nella rete idrica e nei circuiti delle torri evaporative nelle sedi dell'Azienda U.S.L. della Romagna individuate nella valutazione del rischio Legionella (VDR) .

Il capitolato ha per oggetto il **servizio di prelievo dei campioni e di analisi per la ricerca della legionella** nella rete di acqua sanitaria (calda e fredda) e nell'acqua delle torri evaporative nei presidi di cui al successivo art. 2 e comunque nelle sedi di proprietà o in gestione all'Azienda U.S.L. della Romagna che verranno individuate dal Direttore di Esecuzione del Contratto nel corso di validità contrattuale.

Potranno essere altresì richieste:

- Analisi microbiologiche per la determinazione della carica batterica totale espressa in UFC/l (di norma nelle acque di torre);
- Analisi chimiche volte alla determinazione dei sottoprodotti degli agenti di disinfezione in continuo utilizzati (cloriti, clorati, cloruri, nitriti, nitrati, ammoniaca).

Il servizio nelle sue diverse articolazioni (modalità di prelievo, di trasporto e conservazione dell'acqua, ecc) dovrà essere svolto conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e in particolare nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nei documenti:

- “Linee guida per la prevenzione della legionellosi” pubblicate dal Ministero della Salute in data 13 maggio 2015;
- “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 12 giugno 2017 n. 828”;

nonché alle prescrizioni di seguito indicate.

## **ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI**

**I punti di prelievo dei campioni saranno individuati dal Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.), in funzione della VDR aziendale.**

Di norma è prevista l'esecuzione di circa 1.200 campioni all'anno, a frequenza quadrimestrale.

E' invece previsto il prelievo mensile, durante il periodo di funzionamento, di campioni di acqua prelevati nella vasca del bacino di ogni torre di raffreddamento.

I siti nei quali dovrà essere svolto il servizio sono quindi i seguenti:

- AOO Cesena – Ospedale “M. Bufalini” di Cesena
- AOO Cesena – Ospedale “G. Marconi” di Cesenatico
- AOO Cesena – Hospice e Ospedale di Comunità “Santa Colomba” di Savignano sul Rubicone
- AOO Cesena – Ospedale di Comunità “Cappelli” di Mercato Saraceno
- AOO Cesena – Ospedale “Angioloni” di San Piero in Bagno
- AOO Forlì – Ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì
- AOO Forlì – Ospedale Nefetti di S. Sofia
- AOO Forlì – Ospedale di Comunità di Modigliana

- AOO Forlì – casa della salute do comunità di Premilcuore
- AOO Forlì - Casa della salute Forlimpopoli
- AOO Forlì – sede distretto e poliambulatori di Forlì
- Residenza psichiatrica di comunità di Forlì
- AOO Ravenna – Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna
- AOO Ravenna – Ospedale “Degli Infermi” di Faenza
- AOO Ravenna - Hospice Villa Agnesina di Faenza
- AOO Ravenna – Residenza psichiatrica di Brisighella
- AOO Ravenna – Centro di medicina e Prevenzione di Ravenna
- AOO Ravenna – Ospedale “Umberto I” di Lugo
- AOO Ravenna – Ospedale “S. Giorgio” di Cervia
- AOO Ravenna – Residenza Psichiatrica di Lugo
- AOO Ravenna – Amabulatorio odontoioatrico di Lugo
- AOO Ravenna – Amabulatorio odontoioatrico di Massalombarda
- AOO Ravenna – Amabulatorio odontoioatrico di Alfonsine
- AOO Rimini – Ospedale “Infermi” di Rimini
- AOO Rimini – Ospedale “Cervesi” di Cattolica
- AOO Rimini – Casa Protetta “Fantini” di Montescudo
- AOO Rimini – Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria
- AOO Rimini – Ospedale “Ceccarini” di Riccione
- AOO Rimini – Ospedale “Franchini” di Sant’Arcangelo

Si tratta pertanto di un servizio caratterizzato da:

- elevata frammentarietà;
- necessità di recarsi in luoghi diversi, anche molto lontani tra loro, per l’esecuzione dei prelievi;
- necessità di processare in tempi rapidi un numero elevato di campioni, anche oltre 100 a settimana;

Rimane inoltre facoltà del DEC richiedere ulteriori campioni oltre a quelli previsti in programma nonché la modifica del programma stesso in corso in contratto.

### **ART. 3 - PROGRAMMA PRELIEVO DEI CAMPIONI**

Il programma dei campionamenti nelle reti idriche dell’acqua ad uso potabile e nell’acqua circolante nelle torri di raffreddamento verrà consegnato dal DEC all’Appaltatore prima dell’inizio del contratto.

Di norma saranno previsti per ciascuna struttura:

- **Campionamenti a frequenza quadrimestrale (indicativamente da eseguirsi nei mesi di marzo-aprile, luglio-agosto, novembre-dicembre) per la rete dell’acqua sanitaria;**
- **Campionamenti a frequenza mensile nel periodo di operatività delle torri evaporative.**

Di ogni struttura verrà fornita all’Appaltatore idonea mappatura per la corretta identificazione dei punti di prelievo.

**Il DEC potrà modificare e aggiornare il programma ogni qual volta lo riterrà necessario, senza che ciò sia motivo per la richiesta di compensi diversi rispetto a quelli aggiudicati.**

Il programma aggiornato verrà di norma trasmesso via pec all'appaltatore.

Rimane inoltre facoltà del DEC richiedere ulteriori campionamenti oltre a quelli previsti nel programma. Tali ulteriori campionamenti dovranno essere eseguiti entro le 48 ore dalla richiesta, salvo diversi accordi con il DEC.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI**

Il prelievo di campioni dovrà avvenire in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 9 "CAMPIONAMENTO DI MATRICI AMBIENTALI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA" alle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 12 giugno 2017 n. 828.

Il volume prelevato dovrà essere pari ad almeno 1 litro.

I prelievi di norma dovranno pertanto essere eseguiti secondo la seguente modalità:

- far scorrere l'acqua per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70% lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- fare scorrere l'acqua ancora per almeno 1 minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro nel flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- prelevare il campione.

All'atto del prelievo dovrà essere registrata la temperatura e il cloro libero residuo ovvero altro agente di disinfezione in continuo utilizzato (es. monocloroammine).

Si richiamano le misure di sicurezza previste nelle linee guida in materia, (Allegato 9 "CAMPIONAMENTO DI MATRICI AMBIENTALI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA" alle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 12 giugno 2017 n.828), in quanto *Legionella* è un microrganismo appartenente al gruppo 2 di rischio come indicato nel Titolo X del DLgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i..

Considerando che la modalità di trasmissione dell'infezione è attraverso inalazione di aerosol si deve valutare attentamente qualsiasi fase della prova che lo generi.

I campioni devono essere maneggiati da personale esperto operando con appropriati dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc) e in laboratori adeguatamente attrezzati e dotati di cappe Biohazard di classe II con certificazione di conformità alla norma tecnica EN 12469 (D. Lgs 81/2008 e s.m.i., Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi G.U. N. 29 del 5 febbraio 2005).

In aggiunta alla protezione individuale l'operatore, durante l'esecuzione della prova, deve prestare la massima attenzione a mantenere le condizioni di sterilità del campione

eliminando qualsiasi possibilità di contaminazione con eventuali altri campioni o con l'ambiente.

Il tecnico che preleva i campioni non deve appartenere ad una categoria a rischio (persone che sono sottoposte a trattamento con corticosteroidi, che abbiano affezioni croniche a carico dell'apparato respiratorio, diabetici, ecc.) e dovrà:

- Indossare dispositivi di protezione individuale
- Minimizzare la formazione di aerosol facendo scorrere l'acqua delicatamente dall'erogatore oggetto del campionamento;
- Evitare l'esposizione ad aerosol

Si precisa sin d'ora che, dovendo garantire le prescritte condizioni termo-igrometriche negli ambienti ospedalieri, non sarà possibile la disattivazione delle torri di raffreddamento o dei condensatori evaporativi.

Inoltre considerando che la buona riuscita di un'analisi per la ricerca di *Legionella* dipende anche da un prelievo corretto, tale operazione deve essere effettuata o supervisionata da personale esperto opportunamente formato che conosca:

- Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi
- Il rischio per sé e per gli altri di trasmissione del batterio dai siti potenzialmente contaminati.
- L'ecologia di *Legionella*.
- I fattori che ne favoriscono la sopravvivenza e la crescita.
- Gli elementi di base del campionamento microbiologico, in particolare il concetto di sterilità.

Dovranno infine essere adottate appropriate precauzioni per eliminare cross-contaminazione tra i siti di campionamento, specialmente quando si raccolgono campioni ad immersione (serbatoi, bacini di raccolta delle torri di raffreddamento).

## **ART. 5 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE**

Il trasporto e la conservazione dovranno avvenire in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 9 "CAMPIONAMENTO DI MATRICI AMBIENTALI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA" alle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 12 giugno 2017 n.828.

Pertanto i campioni prelevati dovranno essere consegnati subito affinché l'analisi possa essere iniziata preferibilmente entro le 24 ore dal prelievo e trasportati a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda.

Qualora per oggettivi impedimenti non sia possibile l'inizio dell'analisi entro le 24 ore i campioni devono essere conservati necessariamente  $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  e successivamente trasportati in un contenitore in grado di mantenere tale temperatura e consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata il più presto possibile **e comunque non oltre i 4 giorni dal prelievo.**

## **ART. 6 - MISURE DI SICUREZZA**

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

## **ART. 7 - ESECUZIONE ANALISI**

Secondo quanto già definito in sede di gara, si ribadisce che i campioni saranno analizzati esclusivamente da laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

I risultati **dovranno essere trasmessi** :

- **con la massima tempestività e comunque entro 5 giorni** naturali e consecutivi dal completamento dell'analisi come risultante sul relativo certificato **se positivi**;
- **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dal completamento dell'analisi come risultante sul relativo certificato **se negativi**.

Dovrà essere prodotto un certificato per ogni analisi e non certificati cumulativi.

L'Appaltatore dovrà accompagnare i certificati di analisi in originale da una tabella riassuntiva dei risultati, completi dei valori di temperatura e di concentrazione dell'agente di disinfezione in continuo eventualmente utilizzato (cloro, monocloroammine, ecc) misurati in campo, secondo il modello trasmesso dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 8 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di sviluppare le prestazioni nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'attività dell'Azienda U.S.L. della Romagna.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare con diligenza, osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi; dovrà inoltre utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza specifica.

In casi particolari, per non arrecare grave intralcio alle attività della Azienda USL della Romagna, potrà essere richiesto di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa accampare richiesta di compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

Stante che tutti i presidi dell'Azienda U.S.L. della Romagna sono attivi e con presenza di personale, l'Appaltatore dovrà eseguire tutti gli interventi tenendo presente ciò e senza poter chiedere la liberazione completa dei locali.

L'Appaltatore dovrà inoltre concordare i piani operativi delle prestazioni con il personale presente cercando di arrecare il minor disagio possibile all'attività in corso.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso la Azienda Sanitaria che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione delle prestazioni per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal personale dell'Azienda U.S.L. della Romagna nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi per gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati.

## **ART. 9 - CORRISPETTIVI**

Per la gestione e l'esecuzione del servizio è prevista una remunerazione delle attività attraverso la corresponsione di un compenso a misura, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di gara per ogni singolo campione ed analisi.

Il compenso dell'appaltatore avverrà con fatturazione quadrimestrale posticipata a seguito dell'accertamento dell'esecuzione del servizio.

L'Azienda U.S.L. della Romagna si riserva espressamente la più ampia facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico, nei limiti di legge.

Potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte uno o più edifici di quelli indicati all'art.2;
- aggiungere nuovi edifici
- modificare il numero e la frequenza dei campionamenti richiesti
- modificare il periodo di esecuzione del campionamento

## **ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono, comprese le spese conseguenti:

- Tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- L'adozione, di sua iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni
- L'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE) ove sia previsto o prescritto dalla legislazione vigente;
- tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto indicato all'art. 2.8 del suddetto decreto. A titolo esemplificativo alcune delle problematiche da prendere in considerazione riguardano l'accumulo di materiali combustibili, l'ostruzione delle vie di esodo, il bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco, ecc.
- ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio nel presente Capitolato anche se non esplicitamente riportato.

## **ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

L'Azienda USL della Romagna risponde solo per danni dovuti a dolo o palese imperizia debitamente documentati e avallati dal Direttore dell'Esecuzione e per tutte le contestazioni o controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna.

Si precisa che, rispetto quanto garantito in offerta e con riferimento all'importo netto contrattuale, verranno applicate le seguenti penali:

- 1 ‰ per ogni giorno solare di ritardo relativo ai tempi di consegna ed installazione;
- 1 ‰ per ogni giorno solare sui tempi di rimessa in servizio del sistema oltre a quanto dichiarato.
- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, sarà applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- nel caso in cui l'Azienda debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni del presente documento e dei relativi allegati, potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo massimo della penale non sarà comunque superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

In caso di indisponibilità del dispositivo, senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere al noleggio o all'acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, l'importo complessivo delle penali applicate sia di importo superiore -singolarmente o cumulativamente con riferimento al valore contrattuale- all'1%, è prevista, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento Anac per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213 comma 10, D.Lgs. 50/2016, di cui alla delibera n. 861/2019, modificato con decisione del Consiglio del 29/07/2020", l'obbligo per la Stazione appaltante di comunicazione all'Anac.

## **ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

### **RISOLUZIONE**

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Azienda USL della Romagna può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta certificata (PEC), senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale (art. 11 del presente documento);
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- g) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- i) qualora il fornitore ceda in subappalto il servizio senza la preventiva approvazione;
- j) nel caso in cui l'aggiudicatario non superi positivamente il periodo di prova;
- k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- l) per qualsiasi altra causa prevista nel presente documento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente e di applicare, altresì, la penale prevista al precedente articolo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente tramite posta certificata (PEC) con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

### RECESSO

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite posta certificata (PEC).

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- La perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- La condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria.

In caso di recesso dell'Azienda USL della Romagna il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del codice civile.